Codice A1814B
D.D. 5 novembre 2026, n. 2204
R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 1981 per interventi di manutenzione idraulica del rio Valmelia con risagomatura dell' alveo nel tratto in prossimità della s.c. ''San Carlo '' in Comune di Rocca d'Arazzo(AT). Richiedente: Comune di Rocca d'Arazzo (AT).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2204/A1814B/2026 DEL 05/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 – Autorizzazione idraulica n. 1981 per interventi di manutenzione idraulica del rio Valmelia con risagomatura dell' alveo nel tratto in prossimità della s.c. "San Carlo " in Comune di Rocca d'Arazzo(AT). Richiedente: Comune di Rocca d'Arazzo (AT).

Il Comune di Rocca d'Arazzo (AT) con sede in Piazza Marconi, 8 – 14030 Rocca d'Arazzo (AT) Partita IVA/C.F. 00095370052 a seguito del contributo di €. 25.000,00 assegnato dalla Regione Piemonte nell'ambito del "Programma degli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/1975 - annualità 2026-2027", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2691/A1805B/2025 del 18/12/2025, ha presentato istanza (acquisita al protocollo regionale n. 47852/A1800A in data 15/10/2026) al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica per eseguire l'intervento di "manutenzione idraulica del rio Valmelia con risagomatura alveo nel tratto in prossimità della s.c. San Carlo".

All'istanza è allegato il progetto esecutivo a firma dell'Ing. Rossana Appendino con studio tecnico in Alba (CN) composto in particolare da relazione tecnica generale, inquadramento territoriale contenente stralci planimetrici che identificano il tratto d'intervento, sezione trasversale tipo nonché documentazione fotografica che identificano l'intervento di cui trattasi e lo stato dei luoghi.

Dagli elaborati di progetto si riscontra che l'intervento finalizzato al ripristino dell'officiosità idraulica del rio Valmelia interessa un tratto di circa ml. 680, in prossimità della s.c. San Carlo ed i lavori consistono in :
- taglio e rimozione della vegetazione arbustiva infestante presente lungo le sponde e in alveo;
- taglio e allontanamento dei soggetti arborei presenti nell'alveo inciso che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque nonché dei soggetti inclinati, deperenti presenti sulle sponde;
- riprofilatura dell'alveo su un tratto di circa ml. 380,0.

L'Amministrazione Comunale di Rocca d'Arazzo (AT) con Deliberazione della Giunta Comunale n.

25 in data 15/06/2026 ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di “manutenzione idraulica del rio Valmelia con risagomatura alveo nel tratto in prossimità della s.c. San Carlo “codice CUP C18H25001550002 per l’importo complessivo di € 25.000,00 finanziato con fondi Regionali di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata.

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, esaminata preliminarmente l’istanza e gli elaborati di progetto, ritenendoli ammissibili e procedibili, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014, con nota prot. n. 48813/A1800A del 21/10/2026 ha dato comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica.

Poichè il rio Valmelia è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 04/11/1938) al n. 46, è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per la realizzazione dei lavori di cui trattasi .

A seguito del sopralluogo effettuato da funzioni incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti e di quanto rappresentato negli elaborati tecnici di progetto, i lavori per i quali è stata avanzata istanza di autorizzazione, sono riconducibili alla fattispecie degli interventi di manutenzione idraulica di cui all’art. 26 lettere b) e c) del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 e si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valmelia in quanto finalizzati al mantenimento dell’officiosità idraulica del rio medesimo.

Richiamati gli artt. 14 e 26 del già citato Regolamento Regionale, si specifica che per gli interventi di manutenzione idraulica non deve essere corrisposto alcun canone e non occorre formalizzare alcun atto concessorio intendendosi implicito nella presente autorizzazione che viene rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizione di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1- 4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”, constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Tutto cio’ premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000;
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- Leggi Regionali n. 20 del 05/08/2002 e n. 12 del 18/05/2004;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. del 16/12/2022, n. 10/R;

- Legge Regionale n. 4 del 10/02/2009;
- D.P.G.R. del 20/09/2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10/02/2009, n. 4;
- Circolare del Presidente della Giunta regionale 17/09/2012, n. 10/UOL/AGR (pubblicata sul BUR n.38 in data 20/09/2012);
- art. 56 e Allegato A della Legge Regionale n. 19 del 17/12/2018;
- D.D. n. 2656 del 12/12/2024 e Allegato A- Tabella Canoni;
- art. 17 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/20208 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rocca d'Arazzo AT), ad eseguire gli interventi di manutenzione idraulica del rio Valmelia con risagomatura dell'alveo nel tratto in prossimità della s.c. "San Carlo", come evidenziato negli stralci planimetrici e con le modalità specificate negli elaborati del progetto esecutivo, depositati agli atti del Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:

1) i lavori devono essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio idrico nel rispetto degli elaborati progettuali presentati, delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle norme vigenti in materia e nessuna variazione puo' essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti;

2) il taglio manutentivo della vegetazione per il quale ricorrono i disposti dell'art. 37 bis del regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. deve essere effettuato secondo le modalità previste previste dallo stesso regolamento e dalla legge forestale (L.R. n. 4 del 10/02/2009) ed in particolare:
- all'interno dell'alveo inciso (indicativamente nei 2/3 inferiori delle sponde) deve essere effettuato il taglio a raso della vegetazione che costituisce ostacolo al libero deflusso delle acque (art. 37 bis comma 2 del Regolamento Regionale n.8/R/2011);
- fuori dall'alveo inciso ovvero sulla restante parte di sponda, il taglio della vegetazione deve essere di tipo selettivo (art. 37 comma 2 lettera b) del Regolamento Regionale n.8/R/2011) e limitarsi alle sole tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e che possono cadere in alveo e costituire disordini idraulici o ostruzione della sezione idraulica. Occorrerà mantenere i soggetti piu' stabili e garantire una copertura residua di almeno il 20% (è vietato il taglio a raso);

3) durante le operazioni di taglio della vegetazione non devono essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento e devono essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione dell'eventuale vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;

4) sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente costituente ostacolo al libero deflusso delle acque;

5) il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea nonché quello ricavato dall'eventuale trinciatura (legname, ramaglie e fogliame) deve essere prontamente allontanato dall'alveo e dalle sponde e l'eventuale accatastamento deve avvenire oltre la fascia di rispetto di cui all'art. 96 del RD 523/1904 e comunque in aree non soggette a possibile esondazione del corso d'acqua;

6) l’intervento di risagomatura e riprofilatura dell’alveo, da intendersi quale lavoro manutentivo finalizzato a migliorare l’officiosità idraulica del corso d’acqua, deve essere eseguito con le dovute cautele e sorveglianza del caso ed in particolare gli scavi devono attuarsi nel senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo da valle verso monte; al termine degli stessi il profilo del fondo alveo e quello spondale devono potersi raccordare ai tratti non interessati dall’intervento (sia a monte che a valle degli stessi) senza soluzione di continuità;

7) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, deve essere utilizzato per la colmatura di eventuali depressioni di fondo alveo o erosioni spondali nel tratto d’intervento o, ove necessario in prossimità dello stesso, mentre quello eccedente o costituente rifiuto, deve essere allontanato e trattato secondo le vigenti leggi in materia;

8) è vietato variare l’assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia di rispetto e d’esondazione del corso d’acqua, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale derivante dagli scavi o di altro genere la quota del ciglio superiore delle esistenti sponde rispetto all’attuale piano campagna;

9) in generale è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie presenti sulla sponda (art. 96 lettera c del R.D. 523/1904), di formare accessi definitivi all’alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l’altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso o comunque nelle aree di rispetto idraulico e di possibile esondazione del corso d’acqua i materiali provenienti dalle lavorazioni o di risulta, modificando l’altimetria e lo stato dei luoghi;

10) resta esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari, in ordine alla stabilità delle sponde, delle eventuali opere longitudinali e trasversali (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua; in quanto resta a carico del soggetto autorizzato l’onere di effettuare, già in fase di progettazione, le necessarie indagini e valutazioni sia in merito alle quote dei piani d’imposta dei manufatti esistenti rispetto alle quote di scavo previste in progetto sia sulle necessarie pendenze delle sponde, prevedendo, qualora si rendessero necessari, accorgimenti per il consolidamento delle stesse, sempre previa autorizzazione preventiva dello scrivente Settore Regionale;

11) durante la realizzazione dei lavori non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbida o piena del corso d’acqua;

12) al termine dei lavori devono essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e devono essere ripristinate a regola d’arte le sponde, le eventuali opere di difesa e piu’ in generale le aree interessate dai lavori, tenendo conto che il soggetto titolare dell’autorizzazione è l’unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

13) resta a carico del soggetto autorizzato l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d’acqua; spetta pertanto al soggetto autorizzato, eventualmente d’intesa con la ditta Appaltatrice, adottare quelle misure ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;

14) il Comune di Rocca d’Arazzo (AT) è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad

eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15) il personale dell'Ufficio Tecnico designato, deve provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che devono essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dalle vigenti leggi in materia;

16) il Comune di Rocca d'Arazzo (AT), deve comunicare al Settore Tecnico Regionale Al-At, attraverso il "Portale demanio idrico e difesa del suolo" e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria tramite PEC al seguente indirizzo: fal43333@pec.carabinieri.it, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori e dell'Impresa appaltatrice. Ad ultimazione lavori deve altresi' inoltrare la dichiarazione resa dal D.L. attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni ricevute, corredata da documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi ante e post intervento con scatti negli stessi punti, da riportare su stralcio satellitare;

17) al termine dei lavori devono essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e devono essere recepite e rispettate le prescrizioni dettate, dal Servizio Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., con parere prot. 23185 del 23/10/2026, acquisito al protocollo regionale n. 50315/A1800A in data 26/10/2026 e trasmesso dalla Provincia anche al Comune di Rocca d'Arazzo (AT).

18) i lavori in argomento devono essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) decorrenti dalla data della medesima, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione taglio vegetazione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti. La proroga deve essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

19) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e demaniali ed ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

20) l'autorizzazione è altresi' accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili con il buon regime idraulico.

Il Comune di Rocca d'Arazzo (AT) prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendesse necessario secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art.4 del Regolamento Regionale Forestale n.8/R/2011 e s.m.i.
.

Trattandosi di intervento manutentivo atto al mantenimento dell'officiosità idraulica dei corsi

d’acqua pubblici, come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche”, contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018 ed aggiornata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024, il valore delle piante oggetto di taglio, presenti nell’alveo attivo e sulle sponde, che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino al concludersi degli stessi .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

I Funzionari estensori:
Giuliana CAPITOLO
Mara GARELLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa